

“COMUNE DI CAMPOGALLIANO”**Provincia di Modena**

* * * * *

VERBALE DEL REVISORE UNICO**n. 41 del 23/03/2017**

Oggetto: parere sul riaccertamento ordinario dei residui rendiconto 2016.

* * * * *

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di marzo, il Revisore Unico prende in esame la documentazione predisposta riguardante il “RIACCERTAMENTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E 2017/2019 (VARIAZIONE N. 5)”, nonché i documenti allegati ai fini della redazione del proprio parere relativamente all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ex articolo 3 comma 4 D.LGS n. 118/2011.

IL REVISORE

premesso che l'art. 3 comma 4 del citato D.LGS. n. 118/2011 stabilisce che:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. [...]. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione



contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: "in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*



esaminate:

- la proposta di deliberazione della giunta comunale n. 17/Servizi finanziari;
- le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui;
- le variazioni apportate al bilancio 2016-2018 e al bilancio 2017-2019;

verificato:

- le motivazioni rese per l'eliminazione dei residui attivi;
- gli impegni non esigibili nell'esercizio 2016, sia in parte corrente che in conto capitale, reimputati all'esercizio 2017;
- gli accertamenti e impegni, sia in parte corrente che in conto capitale, conservati tra gli elenchi dei residui attivi e passivi, relativi ad entrate accertate e spese impegnate esigibili ma non incassate o pagate;
- il permanere dell'equilibrio del Bilancio di Previsione 2017-2019;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
- la coerenza, l'attendibilità e la congruità delle variazioni in esame;

ESPRIME

parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui ed alla reimputazione degli stessi in funzione della competenza all'annualità 2017 con l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato con le conseguenti variazioni di bilancio.

IL REVISORE UNICO

dott. Roberto Picone

